

Ordine consulenti del lavoro: Tar chiarisce meccanismi delle elezioni suppletive

TAR Puglia-Lecce, sez. I, sentenza 25.07.2013 n° 1749

Con la sentenza n. 1749 del 25.07.2013 il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sez. I di Lecce, ha rigettato il ricorso proposto da alcuni consiglieri del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce in materia di elezioni suppletive indette per la sostituzione di un componente del medesimo Consiglio dell'Ordine.

In particolare, a seguito della cancellazione di un consigliere dall'Albo dei Consulenti del Lavoro e delle conseguenti dimissioni dal Consiglio dell'Ordine, il medesimo Consiglio Provinciale, preso atto della assenza di candidati eleggibili appartenenti alla medesima lista del consigliere uscente, procedeva con la indizione di elezioni suppletive per la sostituzione dello stesso.

Avverso tali provvedimenti alcuni consiglieri in carica (appartenenti alla lista contrapposta rispetto a quella di appartenenza del consigliere uscente) ricorrevano in via gerarchica innanzi al Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro che, con decisione del 22.11.2012, respingeva il ricorso.

I ricorrenti impugnavano quindi tale ultima decisione, unitamente ai provvedimenti del Consiglio Provinciale, con ricorso straordinario poi trasposto innanzi al TAR Lecce a seguito di opposizione da parte del Consiglio Nazionale.

Secondo la tesi difensiva propugnata dai ricorrenti, le elezioni suppletive indette dal Consiglio Provinciale si appalesavano illegittime in quanto, ai sensi dell'art. 15 l. n. 12/79, in caso di surroga di un consigliere venuto a mancare per qualsiasi causa il componente uscente doveva essere sostituito dal candidato che aveva riportato il maggior numero di voti nell'ultima tornata elettorale, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

Nel caso di specie, nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale erano state presentate n. 2 liste, con 6 candidati ciascuna; all'esito delle votazioni, erano risultati eletti la totalità dei candidati per una delle due liste, mentre solo tre candidati per l'altra lista.

A parer dei ricorrenti, per la sostituzione del consigliere uscente, il Consiglio Provinciale avrebbe dovuto attingere alla graduatoria della precedente tornata elettorale, eleggendo quale componente in sostituzione –in assenza di altri candidati della lista vincente- un candidato della lista contrapposta.

Ebbene, la sentenza in commento, seppur corretta nel suo dispositivo, offre spunti di riflessione critica con riferimento all'iter logico-argomentativo seguito dai giudici amministrativi.

La disciplina di riferimento è quella contenuta all'interno dell'art. 15, l. n. 12/79 (*"norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro"*) che, al primo comma, recita espressamente *"il consiglio provinciale è eletto dagli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti"*.

Al secondo comma poi detta norma stabilisce che *"A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio provinciale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste"*.

Tale ultima previsione è ripresa pedissequamente anche dall'art. 25 del Regolamento per l'elezione dei Consigli Provinciali.

L'interpretazione fornita dai giudici del TAR di Lecce alla disciplina su esposta pare andare ben oltre rispetto all'intento del Legislatore.

A parer del Collegio, infatti, dal combinato disposto delle su citate previsioni normative emergerebbe la **"volontà legislativa di consentire la creazione di un gruppo – ovvero coalizione, qualora vi siano più liste, nessuna delle quali ottenga la maggioranza dei seggi – di maggioranza e un altro di minoranza, non diversamente da quanto accade nei sistemi di elezione degli organi rappresentativi dei vari enti territoriali. In particolare, tale volontà è fatta palese sia dalla previsione di un **"sistema di liste concorrenti"** (art. 15, 1° comma), e sia dalla necessità di surroga dei componenti venuti a mancare, con i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti **"... nell'ambito delle rispettive liste"** (art. 15 2° comma l. cit, nonché art. 25 Regolamento)"**.

Sulla base di tali premesse il Collegio ha poi affermato che *"... il riferimento alla lista di appartenenza consente di dirimere tutti i dubbi interpretativi, e rende palese la volontà legislativa – nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione di uno o più eletti – di salvaguardare l'originaria proporzione tra maggioranza e minoranza, scaturita dalla competizione elettorale. Proporzione che finirebbe invece con l'essere irrimediabilmente falsata laddove si consentisse la sostituzione di un componente di una lista con quello della lista contrapposta. La qual cosa urta decisamente non soltanto con la lettura integrale (e non monca) dell'art. 15 co. 2 l. n. 12 cit, ma anche con il principio che è alla base dei vari sistemi elettorali, tutti incentrati sull'esigenza di consentire alla lista (ovvero coalizione di liste) uscita vincente dalle elezioni, di formare una maggioranza in grado di governare, e alla lista (ovvero coalizione di liste) sconfitta, di controllare l'operato della maggioranza, incalzandola e stimolandola ove necessario, e in tal modo preparandosi a governare in futuro"*.

Ebbene, la circostanza che il Legislatore abbia previsto espressamente un *"sistema di liste concorrenti"* per l'elezione dei membri del Consiglio Provinciale dell'Ordine, così come la circostanza che, in caso di surroga dei componenti venuti a mancare per qualsiasi causa, il consigliere da eleggere in sostituzione debba sempre essere individuato tra i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti *"nell'ambito delle rispettive liste"*, è stata letta ed interpretata dal TAR Lecce come espressa volontà di procedere alla formazione e al mantenimento del Consiglio Provinciale nel rispetto dei principi di maggioranza.

Tuttavia, se il ragionamento seguito dai Giudici Leccesi merita piena condivisione nella parte cui afferma che il sistema elettorale previsto per l'elezione del Consiglio Provinciale è un sistema di liste concorrenti e che per la surroga di un componente uscente non può che farsi riferimento alla rispettiva lista di appartenenza poiché –in ipotesi contraria- si rischierebbe di determinare un'inaccettabile alterazione e compromissione degli equilibri e delle proporzioni scelte dagli elettori, non pare possa essere condivisibile nella parte in cui ritiene che tale previsione sia espressione di un sistema improntato al principio della maggioranza.

A parer dello scrivente, infatti, la disciplina dettata dal Legislatore per la elezione del Consiglio Provinciale esula dal rigido sistema delle maggioranze per essere invece applicazione del più generale principio di proporzionalità tra le liste concorrenti.

La ratio della norma contenuta all'interno dell'art. 15, co. 2, l. n. 12/79 (relativa all'ipotesi di surroga di uno o più consiglieri), così come la ratio dell'intero contesto normativo nell'ambito del quale tale ultima disposizione è collocata, è infatti da rinvenirsi nell'esigenza di mantenere inalterata la proporzione tra le diverse liste, frutto delle preferenze espresse dagli elettori.

Di seguito si offre al lettore un'interpretazione differente della disposizione in commento, che appare certamente più coerente e rispettosa della lettera della disposizione stessa.

Il primo comma della citata disposizione stabilisce che l'elezione del Consiglio Provinciale debba avvenire, in via generale, attraverso il sistema delle liste concorrenti, prevedendo un limite quantitativo nell'espressione delle preferenze da parte degli elettori (non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere) ed ammettendo la possibilità di esprimere il voto "anche" per candidati appartenenti a liste differenti.

Indi poi, indipendentemente dalla lista di appartenenza, si procederà con la formazione di un'unica graduatoria ed i primi 9 consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti andranno a formare il Consiglio Provinciale.

Ciò non significa però che, dal momento della proclamazione, decade il sistema delle liste concorrenti.

Tale sistema infatti permane.

All'interno del Consiglio si avranno allora una serie di Consiglieri eletti sulla base delle preferenze ottenute, che manterranno l'identificazione della loro lista di appartenenza.

Circostanza, questa, confermata anche dalla lettera del secondo comma della disposizione normativa in questione, che disciplina l'ipotesi di sostituzione (*rectius*, surroga) dei consiglieri, originariamente eletti attraverso il suddetto sistema elettorale con liste concorrenti, nel caso in cui questi ultimi dovessero venire a mancare.

Al riguardo, la norma statuisce che i consiglieri "in sostituzione" debbano essere i candidati, compresi nella graduatoria originaria, che dopo quelli risultati eletti abbiano ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

La previsione del meccanismo di surroga così delineato costituisce piena espressione del sistema delle liste concorrenti di cui al primo comma dell'art. 15 l. n. 12/79.

Ne deriva che la concreta possibilità di procedere a tale surroga è (e resta) logicamente subordinato alla eventuale presenza di candidati non eletti all'interno della stessa lista di appartenenza del consigliere uscente.

Ragion per cui, nell'ipotesi di assenza di candidati "eleggibili" in surroga all'interno della lista cui apparteneva il consigliere da sostituire, occorrerà necessariamente fare ricorso alle elezioni suppletive, affinché venga integrata la lista rimasta, all'interno dell'organo consiliare, con un consigliere in meno.

Diversamente opinando si rischierebbe di alterare il contenuto della disposizione innanzi esaminata, introducendo un'interpretazione forzata in aperto contrasto con quella che è *ratio* della norma, di mantenere inalterata all'interno del Consiglio in carica la proporzione esistente tra i consiglieri appartenenti alle rispettive liste ovvero, più in generale, la proporzione tra le stesse liste (la cui misura è espressa in termini di membri) per come determinata dagli elettori, nel pieno rispetto della volontà espressa da questi ultimi e dei più elementari principi democratici che informano il nostro ordinamento.

Sulla base di tale dato normativo, nell'ipotesi in cui la "lista di appartenenza" del consigliere da surrogare non contenga altri consiglieri, dovrà necessariamente procedersi con l'integrazione della stessa facendo inevitabilmente ricorso alle elezioni suppletive.

Di contro, ammettere che la surroga possa avvenire al di fuori delle rispettive liste di appartenenza, significa riconoscere una possibilità contraria al dato normativo, non coerente con il sistema e non rispettosa della *ratio* della norma.

In conclusione, il ricorso al sistema delle elezioni suppletive, necessario nelle ipotesi in cui non sia possibile procedere alla surroga del consigliere (o dei consiglieri) uscente ai sensi degli artt. 15 l. n. 12/79 e 20 del Regolamento elettorale provinciale per assenza di altri candidati nelle rispettive liste di appartenenza, è giustificato proprio dal principio di "**proporzionalità delle preferenze**" che caratterizza la composizione di tale organo di categoria di cui il sistema delle liste contrapposte che caratterizza l'elezione dello stesso costituisce perfetta applicazione.

Ad ogni modo, indipendentemente dai punti di criticità innanzi rappresentati, la sentenza in commento riveste una significativa ed indubbia importanza costituendo la prima pronuncia in materia.

Le difficoltà applicative della disciplina posta all'esame del TAR Lecce con la sentenza n. 1749 del 25.07.2013 derivano infatti dalla circostanza che, prima d'ora, alcun Giudice era stato investito della questione e dunque alcuna interpretazione giurisprudenziale si era formata sull'art. 15 l. n. 12/79.

Per approfondimenti:

- **Manuale del praticante Consulente del lavoro - Diritto del Lavoro e Legislazione sociale. Preparazione all'esame e all'esercizio della professione**, a cura di ANCL - Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, Ipsoa Indicalia, 2013.

(Altalex, 18 ottobre 2013. Nota di **Gianluigi Manelli**)

**T.A.R.
Puglia - Lecce
Sezione I
Sentenza 25 luglio 2013, n. 1749**

N. 01749/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00944/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 944 del 2013, proposto da: Francesca ***, Maria Immacolata ***, Salvatore ***, Ivone ***, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Pepe, con domicilio eletto presso Alberto Pepe in Lecce, via Augusto Imperatore 16;

contro

Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Ancora, Ludovico Grassi, con domicilio eletto presso Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30; Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Lecce;

nei confronti di

Massimo ***, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Manelli, con domicilio eletto presso Gianluigi Manelli in Lecce, viale M. De Pietro 23; Cesario De Blasi;

per l'annullamento

della decisione 22/11/2012, notificata in data 09/01/2013, del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con cui è stato respinto il ricorso presentato in via gerarchica dai ricorrenti, avverso:

- le Elezioni Suppletive del 29/10/2012 fissate dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce per la sostituzione di un componente del medesimo Consiglio dell'Ordine a seguito della cancellazione dall'Albo professionale e delle dimissioni dalla carica di Consigliere del Consulente del Lavoro Franzelda ***;

- il verbale 19/09/2012, con cui il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce ha deliberato di indire le elezioni suppletive;

- la determinazione assunta in data 02/10/2012, con cui la Commissione Elettorale ha comunicato che "... il giorno utile per la presentazione delle liste elettorali per le elezioni suppletive di n. 1 componente del Consiglio Provinciale, che si svolgeranno il prossimo 29 ottobre 2012, è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 18 ottobre 2012";

nonché:

delle stesse elezioni suppletive indette per la sostituzione del Consigliere Franzelda ***, a seguito delle dimissioni dalla carica elettiva dalla stessa rassegnate per la cancellazione dall'Albo professionale dei Consulenti del Lavoro di Lecce; del verbale 19/09/2012 con cui il Consiglio dei Consulenti del lavoro di Lecce ha indetto le elezioni suppletive; della determinazione assunta in data 02/10/2012 dalla Commissione Elettorale; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e di Massimo ***;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Alberto Pepe, Ludovico Grassi e Gianluigi Manelli ;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce (CP) in data 19.9.2012 ha indetto per il successivo 29.10.2012 le elezioni suppletive per la sostituzione di un consigliere cancellatosi dall'Albo a far data dal 30.6.2012.

Avverso tale delibera, nonché quella di fissazione del giorno utile per la presentazione delle liste elettorali, i ricorrenti hanno proposto ricorso gerarchico al Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro (CN), che con decisione 22.11.2012 ha respinto il ricorso.

Tale ultima decisione, in uno alle suddette delibere del CP, sono state impugnate dai ricorrenti con ricorso straordinario al Capo dello Stato, successivamente trasposto in sede giurisdizionale.

A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) difetto di motivazione; violazione dell'art. 15 l. n. 12/79, nonché degli artt. 20-25 del relativo regolamento elettorale; 2) violazione dell'art. 6 co. 1 del regolamento elettorale; 3) eccesso di potere per irrazionalità e illogicità dell'azione amministrativa.

All'udienza camerale del 10.7.2013, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

2. Con il primo motivo di gravame, si dolgono i ricorrenti sia del difetto di motivazione dell'atto impugnato, e sia della violazione delle previsioni di cui all'art. 15 L. n. 12/79 e degli artt. 20-25 del relativo regolamento elettorale. Le censure sono entrambe infondate.

2.1.1. Con riferimento al dedotto difetto di motivazione, si legge nell'atto impugnato che: "... le disposizioni sopra richiamate (artt. 15 L. n. 12/79 e 20-25 del relativo regolamento elettorale, n.d.a.) depongono per l'univoca volontà del legislatore affinché le elezioni per il rinnovo dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro avvengano in applicazione di un sistema democratico in virtù della contrapposizione di liste tra le quali viene ad individuarsi il "gruppo" cui sarà affidato il compito della gestione dell'Ente per l'intera consiliatura. Detto "gruppo", stante il numero dispari dei componenti dell'organismo da eleggere (5, 7, 9, in relazione al numero di iscritti all'Albo) è in sostanza determinato dalla prevalenza di una lista sull'altra. La maggioranza scaturita dalla lista vincente ha l'investitura dell'elettorato per il governo triennale dell'Ente. ... Il surrogando va dunque individuato, come esplicitamente indicato dal legislatore, "nell'ambito delle rispettive liste" e quando ciò non è possibile per la mancanza di esso, si fa ricorso alle elezioni suppletive previste in via generale dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 23.11.1944".

2.1.2. Orbene, alla luce di tale impianto motivazionale, emergono in tutta la loro chiarezza le ragioni giuridiche poste dal CN a sostegno dell'atto impugnato: in sostanza, il CN ha attribuito alle norme suddette una lettura tesa a porre in risalto la volontà legislativa di consentire la formazione di un blocco di maggioranza e uno di minoranza, con la conseguenza che, nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, un componente (o più di uno) di un "blocco", la sua sostituzione deve avvenire o attingendo alla lista della quale faceva parte il componente venuto a mancare, ovvero, quando ciò non sia possibile (es. perché – come nel caso in esame – i componenti della medesima lista siano stati tutti eletti, e non residuino ulteriori componenti non eletti), attraverso il sistema delle elezioni suppletive.

2.1.3. Alla luce di tali considerazioni, l'impugnato atto si sottrae senz'altro al censurato vizio di motivazione, costituendo la sintesi di un percorso argomentativo del quale è del tutto agevole cogliere i relativi passaggi motivazionali.

2.1.4. Ne discende il rigetto del relativo motivo di ricorso.

2.2. Venendo ora all'esame dell'ulteriore profilo di gravame – con il quale i ricorrenti si dolgono del fatto che il CP abbia indetto elezioni suppletive, in luogo di procedere allo scorrimento in favore del candidato risultato primo tra i non eletti – lo stesso è parimenti infondato, per le ragioni che seguono.

2.2.1. Nelle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale sono state presentate due liste concorrenti (lista n. 1 e lista n. 2), ciascuna delle quali con 6 candidati.

All'esito delle votazioni, sono risultati eletti la totalità dei candidati della lista n. 2, e n. 3 candidati della lista n. 1.

Il consigliere che si è cancellato dall'Albo era stato eletto all'interno della lista n. 2.

2.2.2. Tanto premesso, occorre ora esaminare il sistema di elezione dei consigli provinciali previsto dalla vigente normativa. E sul punto, recita l'art. 15 l. n. 12/79 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) che: "Il consiglio provinciale è eletto dagli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti".

Ai sensi del successivo 2° comma, poi, "a sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio provinciale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste".

Tale ultima previsione legislativa, in particolare, è ribadita dall'art. 25 delle norme per l'elezione dei consigli provinciali e dei collegi dei revisori degli Albi dei consulenti del lavoro di cui alla l. n. 12/79 (c.d. Regolamento elettorale).

2.2.3. Orbene, dall'esame congiunto delle suddette previsioni normative emerge, ad avviso del Collegio, la volontà legislativa di consentire la creazione di un gruppo – ovvero coalizione, qualora vi siano più liste, nessuna delle quali ottenga la maggioranza dei seggi – di maggioranza e un altro di minoranza, non diversamente da quanto accade nei sistemi di elezione degli organi rappresentativi dei vari enti territoriali.

In particolare, tale volontà è fatta palese sia dalla previsione di un "sistema di liste concorrenti" (art. 15, 1° comma), e sia dalla necessità di surroga dei componenti venuti a mancare, con i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti "... nell'ambito delle rispettive liste" (art. 15 2° comma l. cit, nonché art. 25 Regolamento).

2.2.4. Viceversa, la lettura fornita dai ricorrenti – secondo cui occorrerebbe attingere, in caso di mancanza di uno o più componenti, al candidato non eletto più suffragato, a prescindere dalla sua collocazione all'interno dell'una ovvero nell'altra lista – si scontra non solo con il tenore letterale delle suddette previsioni normative (che accedendo alla lettura datane dai ricorrenti non avrebbero alcun tipo di spiegazione), ma anche e soprattutto con la ratio delle stesse, che è chiaramente rivolta (in linea con quanto accade nella generalità delle elezioni di un qualsivoglia organismo collegiale) a salvaguardare gli equilibri risultanti dalla competizione elettorale, che vedono la formazione di un gruppo di maggioranza e di uno di opposizione; equilibri che altrimenti verrebbero irrimediabilmente falsati.

2.2.5. In particolare, nessun rilievo assume il riferimento, contenuto nell'art. 15 co. 2 l. cit, ai "candidati", riferimento che, secondo l'interpretazione datane dai ricorrenti, avrebbe come effetto quello di imporre sempre la surroga, e di evitare quindi il ricorso ad elezioni suppletive.

Sul punto, rileva il Collegio che i candidati di cui discorre il suddetto art. 15 co. 2, non sono, semplicemente, quelli non eletti collocati immediatamente dopo gli eletti per numero di voti, a prescindere dalla loro collocazione nell'una o altra lista, ma quelli più suffragati "... nell'ambito delle rispettive liste".

Pertanto, il riferimento alla lista di appartenenza consente di dirimere tutti i dubbi interpretativi, e rende palese la volontà legislativa – nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione di uno o più eletti – di salvaguardare l'originaria proporzione tra maggioranza e minoranza, scaturita dalla competizione elettorale. Proporzione che finirebbe invece con l'essere irrimediabilmente falsata laddove si consentisse la sostituzione di un componente di una lista con quello della lista contrapposta. La qual cosa urta decisamente non soltanto con la lettura integrale (e non monca) dell'art. 15 co. 2 l. n. 12 cit, ma anche con il principio che è alla base dei vari sistemi elettorali, tutti incentrati sull'esigenza di consentire alla lista (ovvero coalizione di liste) uscita vincente dalle elezioni, di formare una maggioranza in grado di governare, e alla lista (ovvero coalizione di liste) sconfitta, di controllare l'operato della maggioranza, incalzandola e stimolandola ove necessario, e in tal modo preparandosi a governare in futuro.

2.2.6. Orbene, se tale è la ratio della surroga, è di tutta evidenza che, laddove essa non possa operare, perché (come nel caso di specie) non vi siano ulteriori componenti non eletti nell'ambito della lista cui apparteneva il componente venuto a mancare (lista n. 2), unica strada percorribile è quella – in concreto adottata – della indizione di elezioni suppletive, ai sensi della previsione (a carattere residuale) di cui all'art. 15 d. lgs. lgt. n. 382/44.

E tali conclusioni non risultano in alcun modo contraddette dall'art. 20 regolamento elettorale.

Invero, l'art. 20 prevede che: "ultimato lo scrutinio e formata la graduatoria in base al numero di voti riportati da ciascuno, il presidente proclama gli eletti".

Orbene, tale norma va anzitutto letta in linea con la previsione sovraordinata di cui all'art. 15 co. 2 l. n. 12/79 (e ribadita dall'art. 25 Regolamento), che prevede la surroga dei componenti venuti a mancare, con i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti "... nell'ambito delle rispettive liste". Sicché, già sotto tale profilo, non si comprende come tale previsione regolamentare possa in qualche modo avallare l'interpretazione dei ricorrenti, volta a privilegiare il mero dato numerico dei voti riportati dai candidati non eletti, a scapito della loro collocazione nell'una o altra lista.

A ciò aggiungasi poi che la suddetta norma regolamentare disciplina unicamente gli adempimenti da effettuarsi dopo le elezioni, in vista della piena operatività del consesso eletto, e pertanto è inidonea a disciplinare le conseguenze di un impedimento di uno o più componenti eletti, per le quali restano ferme le previsioni generali di cui all'art. 15 l. n. 12/79 e 15 d. lgs. lgt. n. 382/44.

2.2.7. Da ultimo, nessun rilievo assume la circostanza che, ai sensi dell'art. 15 1° comma l. n. 12/79, gli elettori possano esprimere la preferenza per un numero massimo di due terzi i componenti del collegio, attingendo eventualmente ai candidati dell'una o dell'altra lista. Invero, tale previsione normativa ha lo scopo di consentire anzitutto – attraverso la previsione di un numero massimo di preferenze esprimibili da ciascun elettore – la formazione di un blocco di maggioranza e uno di minoranza, la qual cosa è necessaria per il corretto funzionamento di un qualsivoglia organo rappresentativo di un ente collegiale.

In secondo luogo, la possibilità, concessa all'elettore, di esprimere la propria preferenza per candidati appartenenti, in ipotesi, a liste contrapposte, è espressione del c.d. voto disgiunto – e quindi della facoltà, concessa all'elettore, di non scegliere tutti i candidati all'interno dell'unica lista, qualora egli manifesti apprezzamento anche per candidati di altre liste (cfr. art. 72 d. lgs. n. 267/2000, in tema di voto disgiunto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale) – e non implica pertanto in alcun modo la possibilità, in caso di sostituzione, di alterare gli equilibri risultanti dalla competizione elettorale, attraverso la sostituzione di componenti di una lista con quelli della lista contrapposta.

2.2.8. Alla luce di tali considerazioni, le censure dei ricorrenti sono infondate, e vanno pertanto rigettate.

3. Con l'ulteriore motivo di gravame, si dolgono i ricorrenti del fatto che la commissione elettorale sia stata nominata 40 giorni prima della data fissata per le elezioni, e non, invece, da 30 a 20 giorni prima delle elezioni stesse, come invece previsto dall'art. 6 Regolamento elettorale.

3.1. Il motivo è infondato, sol che si consideri che la suddetta previsione regolamentare ha il solo scopo di rendere possibile l'insediamento della commissione con congruo anticipo rispetto alla data delle elezioni, al fine di rendere possibili tutti gli adempimenti ad essa propedeutici, nonché di dirimere gli eventuali contrasti suscettibili di verificarsi in detto arco temporale (es. in punto di ammissione di una o più liste), e non è pertanto in alcun modo limitativa della possibilità di consentirne la costituzione entro un termine più ampio.

Al più potrebbe porsi un problema di legittimità della procedura elettorale, laddove la commissione si insedi ad un intervallo estremamente ristretto rispetto alla data delle elezioni, sì da non essere concretamente in grado di operare.

Viceversa, nel caso di specie, l'aver proceduto alla nomina della commissione con congruo anticipo rispetto alla data delle elezioni costituisce sintomo di efficienza e regolarità della procedura elettorale, sicché rimangono oscure al Collegio le ragioni di doglianza dei ricorrenti, i quali non muovono peraltro all'indirizzo della commissione alcun tipo di irregolarità, diversa da quella – di per sé giuridicamente irrilevante – di essersi insediata 40 giorni prima delle elezioni, in luogo dei 20-30 previsti in Regolamento.

3.2. Alla luce di tali considerazioni, il relativo motivo di gravame è infondato, e va disatteso.

4. Infine, va rigettato l'ultimo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti censurano l'operato del CN, che avrebbe deciso il ricorso senza alcun preventivo esame della specifica istanza cautelare da loro formulata.

A tal riguardo, è sin troppo ovvio rilevare che una decisione di merito, in quanto potenzialmente conclusiva di un instaurato giudizio, soddisfa gli interessi delle parti in misura senza dubbio maggiore di una pronuncia cautelare, dagli effetti necessariamente interinali e urgenti. Sicché, ancora una volta, non è dato al Collegio di comprendere quale diritto dei ricorrenti sia stato, in concreto, conculcato, avendo essi ottenuto, a seguito della formulazione di una domanda di giustizia da loro avanzata al CN, una decisione definitiva, di rigetto delle loro doglianze. Decisione che – è appena il caso di osservare – contiene in nuce un giudizio negativo in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari meritevoli di rilievo.

5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.

6. Sussistono giusti motivi, rappresentati dal peculiare tipo di materia trattata, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Giuseppe Esposito, Primo Referendario

Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)